

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**



UNIONCAMERE

CHIARA ANGIOLINI e FRANCO PEIRONE

# Pratiche commerciali sleali

## Studio a tutela della concorrenza nelle filiere agroalimentari

Prefazione di Marisaria Maugeri

Sezione non inclusa

---

# La disciplina dell'Unione europea

di Chiara Angiolini, Franco Peirone <sup>1</sup>

---

Sommario: 1. Introduzione. — 2. L'iter di formulazione e di approvazione della Direttiva 633/2019. — 3. Natura e obiettivi della Direttiva. — 4. L'ambito di applicazione della disciplina. — 4.1. I soggetti. — 4.2. Le pratiche commerciali sleali. — 4.3. Ambito di applicazione territoriale. — 4.4. Ambito di applicazione temporale. — 5. Il livello di armonizzazione. — 6. L'elenco delle pratiche sleali. — 6.1. Le pratiche della c.d. "lista nera". — 6.1.1. Pratiche relative ai tempi di versamento del corrispettivo. — 6.1.2. L'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. — 6.1.3. La modifica unilaterale delle condizioni negoziali. — 6.1.4. Richiesta dell'acquirente al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore. — 6.1.5. L'acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore. — 6.1.6. Il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni contrattuali. — 6.1.7. La pratica relativa ai segreti commerciali e alle informazioni commerciali sensibili. — 6.1.8. La minaccia o la messa in atto di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore. — 6.1.9. La pratica relativa alla ripartizione dei costi relativi ai reclami dei clienti in assenza di negligenza o colpa del fornitore. — 6.2. La c.d. "lista grigia". — 6.2.1. Il meccanismo di "immunizzazione" sotteso alla lista grigia. — 6.2.2. Le pratiche che compongono la lista grigia. — 7. L'assenza di una disciplina dei rimedi civilistici. — 8. La tutela amministrativa. — 8.1. La natura e funzione dell'Autorità di contrasto. — 8.2. I poteri dell'Autorità di contrasto. — 8.3. Le denunce presso l'Autorità di contrasto. — 8.4. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie. — 8.5. La cooperazione tra le Autorità di contrasto.

## 1. Introduzione.

La Direttiva UE 2019/633 del Parlamento e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1, 2, 4, 8 sono stati scritti da Franco Peirone; i paragrafi 3, 5, 6, 7 sono stati scritti da Chiara Angiolini. Per quanto riguarda i paragrafi scritti da Chiara Angiolini, alcune parti di questo capitolo riprendono e rielaborano idee esposte nel libro C. ANGIOLINI, *Liaisons dangereuses: la slealtà nella filiera agricola e alimentare*, Napoli, 2023.

agricola e alimentare (d'ora innanzi Direttiva)<sup>2</sup> regola le pratiche commerciali sleali che si materializzano nei rapporti tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare, in particolare identificando quelle pratiche commerciali che violano i principi di buona condotta commerciale, buona fede e corretto trattamento. La Direttiva mira a tutelare i piccoli operatori della filiera agricola e alimentare che non dispongono di un potere contrattuale sufficiente a difendersi da tali pratiche commerciali sleali ad opera di grandi produttori.

La Direttiva rientra in un'agenda europea più ampia mirata a realizzare una catena di approvvigionamento alimentare più efficiente ed equa, che comprende anche la cooperazione dei produttori e misure volte a migliorare la trasparenza del mercato. Entro tale strategia, cui ci si riferisce quale "Un 'New Deal' per i consumatori"<sup>3</sup>, si colloca anche la normativa volta a migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare.

La Direttiva è stata adottata a norma dell'art. 43 TFUE in materia di politica agricola comune<sup>4</sup>, e persegue gli obiettivi stabiliti dall'art. 39 TFUE, che detta le finalità di tale competenza europea<sup>5</sup>. La scelta dello strumento della Direttiva comporta che gli Stati membri dell'Unione europea siano tenuti a recepire tale normativa nel diritto nazionale, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative più opportune<sup>6</sup>, entro il 1° maggio 2021 e ad applicarla entro i sei mesi successivi.

La Direttiva è vincolante per tutti i 27 Stati membri e prevede un livello minimo di armonizzazione attraverso la definizione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori all'interno della filiera agricola e alimentare. La Direttiva stabilisce norme minime sull'ambito di applicazione e sulle principali definizioni, nonché in merito all'applicazione di tali divieti e al coordinamento tra le Autorità di contrasto dei

---

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, 25.4.2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/59.

<sup>3</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo *Un "New Deal" per i consumatori*, Bruxelles, 11.4.2018 COM (2018) 183 final.

<sup>4</sup> A.M. MANCALEONI, R. TORINO, *The regulation of B2B relations in the agri-food chain in Belgium; Agrifood market regulation and contractual relationships in the light of Directive (EU) 2019/633* (Roma Tre Press, 2023); S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD, *The Common Agricultural Policy after 2013; The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary* (Bloomsbury Publishing, 2021).

<sup>5</sup> J.A. McMAHON, *EU Agricultural Law* (Edward Elgar Publishing, 2019).

<sup>6</sup> Art. 13 Direttiva.

diversi Stati membri. Gli Stati membri possono pertanto mantenere o introdurre normative nazionali volte a contrastare le suddette pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella Direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno <sup>7</sup>.

Nei paragrafi che seguono si prenderà in esame la Direttiva, guardando al suo iter di formulazione e di approvazione (paragrafo 2), ai suoi obiettivi (paragrafo 3), all'ambito di applicazione e al livello di armonizzazione da questa delineati (rispettivamente paragrafi 4 e 5), per poi guardare alle pratiche vietate dalla Direttiva, guardando anche alla disciplina di recepimento di tali pratiche di cui al d.lgs. n. 198/2021 (paragrafo 6), per poi analizzare i profili legati ai meccanismi di tutela (paragrafi 7 e 8).

## 2. L'iter di formulazione e di approvazione della Direttiva 633/2019.

A partire dal 2009 la Commissione ha adottato diverse comunicazioni <sup>8</sup> sul funzionamento della filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali che vi sono attuate. La Commissione ha suggerito gli elementi specifici da includere preferibilmente in eventuali quadri di gestione, su base nazionale e volontaria, riguardanti le pratiche commerciali sleali attuate nella filiera alimentare.

Non essendo tali elementi entrati tutti a far parte del quadro giuridico o dei regimi di gestione volontaria degli Stati membri, il verificarsi di tali pratiche è rimasto al centro del dibattito politico nell'Unione europea. Nel 2011, il Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, guidato dalla Commissione, ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare, concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare <sup>9</sup>. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa legislative negli anni successivi in materia.

---

<sup>7</sup> Art. 9 (1)(2) Direttiva.

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa; Comunicazione della Commissione del 15 luglio 2014 per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese; Relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese.

<sup>9</sup> Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (2011), guidato dalla Commissione europea, che ha approvato una serie di principi di buone pratiche nelle relazioni verticali nella filiera alimentare, concordati da organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Ciò ha portato, nel 2013, all'avvio dell'iniziativa sulla catena di approvvigionamento.

Nella risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2016 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare una valutazione d'impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell'Unione o misure non legislative per affrontare le pratiche commerciali sleali.

La Commissione ha preparato tale valutazione d'impatto, preceduta da una consultazione pubblica aperta e da consultazioni mirate. Inoltre, durante il processo legislativo la Commissione ha fornito informazioni che dimostrano come i grandi operatori rappresentino una percentuale considerevole del valore complessivo della produzione. In seguito ad una serie di risoluzioni<sup>10</sup>, il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

### 3. Natura e obiettivi della Direttiva.

La dir. 2019/633 è un intervento normativo volto a far fronte alle conseguenze degli squilibri di forza commerciale che caratterizzano le filiere agricole e alimentari, squilibri che negli ultimi anni sono stati oggetto, oltre che di vari studi dottrinali, dell'attenzione delle istituzioni europee, come si coglie anche dalla lettura dei primi considerando della Direttiva<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Di seguito sono riportati alcuni interventi recenti a opera del Parlamento europeo: risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; a opera del Consiglio: conclusioni del 12 dicembre 2016 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali; e a opera della Commissione: comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa; comunicazione della Commissione del 15 luglio 2014 per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese; e relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese.

<sup>11</sup> A titolo di esempio, il primo considerando della dir. 2019/633/UE recita: "nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. È probabile che tali squilibri nel potere contrattuale comportino pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche, i accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita".

---

# La disciplina italiana <sup>1</sup>

di Chiara Angiolini

---

Sommario: 1. La collocazione della disciplina nel sistema nazionale. — 2. Ambito di applicazione della disciplina. — 2.1. Ambito di applicazione soggettivo. — 2.1.1. La qualità di acquirente o di fornitore. — 2.1.2. La qualità di consumatore. — 2.1.3. La comparazione fra i fatturati dei soggetti interessati (irrelevanza nella disciplina italiana). — 2.2. Ambito di applicazione oggettivo. — 2.3. Ambito di applicazione territoriale. — 3. Il recepimento delle pratiche previste dalla Direttiva, le pratiche vietate di matrice nazionale e la definizione generale (artt. 4 e 5, d.lgs. n. 198/2021). — 3.1. Il divieto generale di pratiche sleali: la lett. *h*) dell'art. 5, d.lgs. n. 198/2021. — 3.2. La struttura dell'art. 5, d.lgs. n. 198/2021 e la possibilità di ricostruire una “lista grigia” e una “lista nera” rispetto alle pratiche di matrice nazionale. — 3.3. Le pratiche sempre vietate nell'art. 5, d.lgs. n. 198/2021. — 3.3.1. L'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso. — 3.3.2. L'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del reg. UE n. 1308/2013. — 3.3.3. L'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. — 3.3.4. Il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre. — 3.3.5. Il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. — 3.3.6. L'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti. — 3.3.7. La pratica relativa a clausole sul tempo di emissione della fattura. — 3.4. Le pratiche vietate se imposte nell'art. 5, d.lgs. n. 198/2021. — 3.5. *Segue*. Pratiche commerciali sleali e prezzo. — 4. Le “buone pratiche commerciali” nell'art. 6 del d.lgs. n. 198/2021. — 5. Pratiche commerciali e rimedi civilistici. — 5.1. Le clausole contrattuali contrarie ai divieti di pratiche commerciali sleali e i caratteri della nullità di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2021. — 5.1.1. La legittimazione. — 5.1.2. Le regole per garantire la conservazione del contratto: il “*post-nullità*”. — 5.2. Le regole di responsabilità. — 5.2.1. Responsabilità precontrattuale. — 5.2.2. La responsabilità da inadempimento. — 5.3. Altri rimedi. — 6. La tutela amministrativa. — 6.1. La denuncia presso l'Autorità di contrasto e la relativa procedura. — 6.2. Individuazione dell'Autorità di contrasto. — 6.3. I poteri

---

<sup>1</sup> Alcune parti di questo capitolo riprendono e rielaborano le idee esposte nel libro C. Angiolini, *Liaisons dangereuses: la slealtà nella filiera agricola e alimentare*, cit.

dell'Autorità di contrasto. — 7. La tutela giurisdizionale e le azioni collettive. — 8. L'applicazione del d.lgs. n. 198/2021 fino ad oggi: un quadro d'insieme.

## **1. La collocazione della disciplina nel sistema nazionale.**

Il d.lgs. n. 198/2021 si colloca in un contesto articolato, anche in relazione ai molti interventi normativi in materia di agricoltura, così come delle norme in materia di concorrenza. Inoltre, le singole previsioni devono essere interpretate alla luce del sistema, e dunque anche del Codice civile.

Occorre anche ricordare che la nuova disciplina ha sostituito quella previgente, prevista dall'art. 62, d.l. n. 1/2012 <sup>2</sup>, e che l'interpretazione delle regole abrogate data dall'AGCM e dagli organi giurisdizionali può essere un utile punto di riferimento.

In chiave generale, è da evidenziare che il legislatore nazionale, a fronte di un'armonizzazione minima e parziale prevista dalla 2019/633/UE <sup>3</sup>, ha ampiamente utilizzato i margini che aveva a disposizione. Infatti, il d.lgs. n. 198/2021 estende significativamente l'ambito di applicazione della disciplina, prevede alcuni divieti di matrice esclusivamente nazionale e interviene sulla tutela privatistica, oltre che su quella amministrativa.

Questi aspetti, ed altri ad essi connessi, sono oggetto di analisi nel presente capitolo.

## **2. Ambito di applicazione della disciplina.**

L'analisi da condurre in questo paragrafo può essere divisa in tre parti, distinguendo fra ambito di applicazione soggettivo, oggettivo e territoriale della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare.

### **2.1. Ambito di applicazione soggettivo.**

Con riguardo al profilo soggettivo dell'ambito di applicazione della Direttiva bisogna considerare tre aspetti rilevanti:

a) la qualità di acquirente o di fornitore;

---

<sup>2</sup> Su cui si veda la nota 66 del precedente capitolo.

<sup>3</sup> Sull'armonizzazione si veda il cap. 1, § 4.

- b) la qualità di consumatore;
- c) la comparazione fra i fatturati dei soggetti interessati.

### 2.1.1. La qualità di acquirente o di fornitore.

In relazione alla qualità di acquirente e fornitore, l'art. 3 della dir. 2019/633 disegna le fattispecie vietate a tutela del fornitore. Il d.lgs. n. 198/2021, come si è già detto nel capitolo 1 rispetto alla pratica relativa alla modifica unilaterale delle condizioni negoziali<sup>4</sup>, ha un'impostazione diversa, che non esclude che alcune pratiche siano realizzate dal fornitore nei confronti dell'acquirente. Si tornerà su questo aspetto nell'analisi delle singole pratiche di matrice nazionale<sup>5</sup>. È lo stesso strumento normativo a dare le definizioni di acquirente e fornitore. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 198/2021, è acquirente "qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari". La norma specifica inoltre che il termine acquirente "può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche".

Il medesimo articolo definisce come fornitore "qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni".

### 2.1.2. La qualità di consumatore.

L'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 198/2021, prevede che il decreto "non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori", così seguendo l'impostazione europea dell'art. 1, par. 2, dir. 2019/633<sup>6</sup> e senza però porsi il problema di adattare tale norma all'estensione operata dalla legislazione italiana, dell'applicazione della disciplina anche ad alcune pratiche commerciali poste in essere contro l'acquirente, ove il fornitore sia un consumatore.

Il d.lgs. n. 198/2021 segue l'approccio ormai classico rispetto alla nozione di consumatore, definendo quest'ultimo come "la persona fisica che acquista i

---

<sup>4</sup> V. *supra*, cap. 1, § 5.1.

<sup>5</sup> V. *infra*, § 3.

<sup>6</sup> La norma prevede che la Direttiva "non si applica agli accordi tra fornitori e consumatori".

prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”<sup>7</sup>, e la contrappone a quella di fornitore. L’esclusione relativa ai rapporti di consumo si comprende nel quadro delle finalità e dell’impostazione di fondo dell’intervento normativo, volto a incidere su alcune conseguenze degli squilibri di potere negoziale fra operatori economici, squilibri che caratterizzano i mercati che compongono la filiera agroalimentare<sup>8</sup>.

### 2.1.3. La comparazione fra i fatturati dei soggetti interessati (irrelevanza nella disciplina italiana).

Con riguardo alla previsione europea di una limitazione dell’ambito di applicazione della Direttiva sulla base di una comparazione dei fatturati fra gli operatori economici, il legislatore nazionale si è discostato da quanto previsto dalla Direttiva, operazione questa possibile in ragione dell’armonizzazione minima e parziale compiuta da quest’ultima<sup>9</sup>. Infatti, se l’art. 1, dir. 2019/633 definisce il perimetro soggettivo di applicazione della disciplina attraverso un meccanismo di scaglioni fondato sulla differenza di fatturato fra annuale fra fornitori e acquirenti<sup>10</sup>, il legislatore italiano amplia significativamente l’ambito di applicazione della disciplina, scegliendo di applicarla “indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti”<sup>11</sup>, e così sganciando l’applicazione delle norme che vietano le pratiche commerciali sleali dal meccanismo degli scaglioni.

---

<sup>7</sup> Sulla nozione di consumatore, e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, si vedano: C. ANGIOLINI, *Appendix: the status of ‘consumer’ and its boundaries*, in P. Iamiceli, F. Cafaggi, M. Artigot i Golobardes, *Casebook Effective Consumer Protection and Fundamental Rights*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura, 2022, pp. 19 ss. Il *Casebook* è consultabile all’indirizzo: [https://www.scuola-magistratura.it/documents/20126/3491179/FRICoRe+Consumer+Casebook+%28final%29+PI\\_CP+%2802%29.pdf](https://www.scuola-magistratura.it/documents/20126/3491179/FRICoRe+Consumer+Casebook+%28final%29+PI_CP+%2802%29.pdf) (ultimo accesso: 24 giugno 2024); G. DE CRISTOFARO, *Commento all’art. 3, lett. a) del Codice del consumo*, in G. De Cristofaro, A. Zaccaria, *Commentario breve al diritto dei consumatori*, 2<sup>a</sup> ed., 2013, pp. 62 ss.; S. Pagliantini, *Il consumatore di rito italiano e l’acquisto promiscuo: cronaca di un rebus*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 2, 2022, pp. 517 ss.; *Id.*, *Il consumatore frastagliato*, Pisa, 2021.

<sup>8</sup> Si veda in tema: M.M. BARONE, *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, in *Le Nuove Pratiche comm.*, n. 3, 2022, pp. 587 ss.

<sup>9</sup> In proposito si veda:

**Termine estratto capitolo**

# Un quadro delle normative degli Stati membri dell'UE

di *Franco Peirone*

---

Sommario: 1. Il recepimento della Direttiva. — 2. L'inquadramento della disciplina nel sistema giuridico degli Stati membri. — 3. L'ambito di applicazione della disciplina. — 3.1. Ambito di applicazione soggettivo. — 3.2. L'ambito di applicazione territoriale. — 4. Le pratiche vietate a livello nazionale. — 4.1. Le pratiche scorrette più ricorrenti. — 5. L'applicazione delle discipline nazionali fino ad oggi: un quadro d'insieme.

## 1. Il recepimento della Direttiva.

Ai sensi della Direttiva <sup>1</sup>, gli Stati membri erano tenuti a recepire la Direttiva nei rispettivi sistemi giuridici nazionali entro il 1° maggio 2021 <sup>2</sup>. Al 31 luglio 2021, quindici Stati membri <sup>3</sup> avevano notificato alla Commissione le rispettive misure nazionali di attuazione con cui la Direttiva era stata recepita integralmente, mentre Francia ed Estonia avevano notificato alla Commissione di aver recepito la Direttiva solo parzialmente entro tale data. Il 23 luglio 2021 la Commissione ha avviato procedure di infrazione mediante lettere di costituzione in mora nei confronti dei dodici Stati membri <sup>4</sup>, includendo gli Stati membri che avevano operato un recepimento solo parziale, che non avevano adempiuto all'obbligo di recepimento della normativa <sup>5</sup>. Entro il dicembre

---

<sup>1</sup> Art. 13 Direttiva.

<sup>2</sup> Ai fini dell'identificazione dell'autorità di contrasto competente e della normativa oggetto di analisi si rimanda alla tabella sinottica al termine del capitolo 5.

<sup>3</sup> Bulgaria, Danimarca, Grecia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Croazia, Ungheria, Lussemburgo, Germania Lettonia, Malta, Svezia, Slovacchia.

<sup>4</sup> Belgio, Cechia, Spagna, Estonia, Francia, Italia, Cipro, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia.

<sup>5</sup> Il ritardo nella recezione della Direttiva ha mosso la Commissione europea ad avviare una procedura di infrazione nei confronti della Francia, la quale ha risposto, similmente all'Estonia, che le norme della Direttiva erano già contenute nel proprio sistema legislativo.

2022 tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione il recepimento completo <sup>6</sup>.

## 2. L'inquadramento della disciplina nel sistema giuridico degli Stati membri.

Siccome lo strumento in oggetto è una Direttiva dell'Unione europea, gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità nella scelta dello strumento con cui dare attuazione alla normativa, a partire dalla collocazione e qualificazione dello strumento all'interno del sistema giuridico nazionale.

Le normative di recepimento di alcuni Stati membri hanno formalmente qualificato la misura nazionale esplicitamente come normativa in materia di pratiche commerciali sleali, senza alcun riferimento, nell'ambito di tale qualifica, al diritto del mercato o della concorrenza. Altri Stati membri hanno invece adottato una normativa settoriale che si applica esclusivamente al settore agricolo e alimentare, collocandola però all'interno di settori già esistenti. In via di esempio, la Germania ha aggiunto una nuova sezione alla legge sulla struttura dei mercati agricoli ("legge sul rafforzamento delle organizzazioni e delle filiere agricole"). Questo perché il quadro giuridico tedesco prima dell'attuazione della Direttiva era già, in larga misura, capace di offrire una protezione adeguata alla parte più debole della catena agro-alimentare, grazie alle disposizioni generali sulle pratiche commerciali sleali, il diritto della Concorrenza, e le clausole vessatorie di diritto civile, che, purtuttavia, erano principalmente soggetti ad applicazione private; la Direttiva e la legislazione di recepimento prevedono ora invece un meccanismo di *enforcement* pubblico. Anche la Bulgaria ha introdotto una nuova sezione ("pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare") all'interno della normativa legge in materia di tutela della concorrenza <sup>7</sup>.

La Francia ha integrato le disposizioni nella disciplina di diritto commerciale,

---

<sup>6</sup> Commissione UE, *Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the State of the Transposition and Implementation of Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Unfair Trading Practices in Business-To-Business Relationships in the Agricultural and Food Supply*, Brussels, 27 ottobre 2021 COM(2021)652 final; *Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions implementing the Prohibition of Unfair Trading Practices to strengthen the position of Farmers and Operators in the Agricultural and Food Supply Chain*, Brussels, 23 aprile 2024 COM(2024)176 final.

<sup>7</sup> Bulgaria, *Act on the Application of Measures Against Unfair Trading Practices in the Supply Chain of Agricultural and Food Products*, July 1, 2021.

prevista dal Codice del commercio, attuando il recepimento ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni giuridiche preesistenti, senza che esse siano limitate al settore agroalimentare<sup>8</sup>. Similmente l'Ungheria ha invece insistito su uno strumento legislativo adottato in precedenza apportando minime modifiche in fase di recepimento della Direttiva<sup>9</sup>. La Finlandia ha qualificato lo strumento legislativo come legge in materia di mercato alimentare<sup>10</sup>; La Lettonia, invece, caratterizza la normativa come pertinente gli scambi commerciali in generale, e non limitata alle relazioni commerciali nella catena di prodotti alimentari<sup>11</sup>. Infine, in Belgio, i contratti delle catene agro-alimentari — che non avevano alcuna regolamentazione specifica prima della trasposizione della Direttiva — sono ora inseriti nelle disposizioni riguardanti le imprese e le associazioni (di seguito: CEL)<sup>12</sup>.

### 3. L'ambito di applicazione della disciplina.

#### 3.1. Ambito di applicazione soggettivo.

Numerosi Stati membri hanno definito l'ambito di applicazione della Direttiva recependo integralmente le indicazioni europee sul rapporto tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, indipendentemente dal momento nella catena di approvvigionamento o dalla qualificazione dell'impresa produttrice. Alcuni di essi si sono però distinti nel modificare il meccanismo delle soglie. Nel

---

<sup>8</sup> Pertanto, come sottolineato nella relazione relativa all'ordinanza presentata al Presidente della Repubblica, "la Francia beneficia già da tempo di un tale quadro giuridico" e "la maggior parte delle pratiche sleali vietate da questa Direttiva sono già illegali in Francia". La maggior parte delle pratiche sleali vietate dalla Direttiva erano già proibite dalla legge francese come "pratiche restrittive della concorrenza", definite come comportamenti delle imprese vietati di per sé, indipendentemente dal loro effetto sul mercato. Il recepimento della Direttiva non ha perciò prodotto significativi mutamenti normativi, a causa della già esistente legislazione nell'ambito delle relazioni agro-alimentari e di pratiche commerciali sleali

<sup>9</sup> Ungheria, Government Decree no. 398 of 2021, June 6, 2021 (Unfair Distribution Practices Act) Act XCV of 2009.

<sup>10</sup> Finlandia, Act No. 622/2021, June 18, 2021 che ha modificato il Food Market Act (1121/2018), January 1, 2019.

<sup>11</sup> Lettonia, Unfair Trading Practices Prohibition Act, November 1, 2021 (2021/75.1), Sect. 2.

<sup>12</sup> La normativa del Belgio di recepimento della Direttiva — Belgian Act of 28 November 2021 implementing Directive (EU) 2019/633 and amending the Code of Economic Law (UTP-Act) — inserisce le norme all'interno dei Libri VI (Pratiche commerciali e protezione dei consumatori) e XV (Esecuzione delle norme) del Codice del diritto dell'economia; la norma della Francia di recepimento della Direttiva — Ordinance No. 2021-859 June 30, 2021 — modifica alcune norme in materia della concorrenza.

sopracitato caso del Belgio, per esempio, con la legislazione di recepimento, al fornitore è accordata la tutela senza fare riferimento alle soglie di fatturato (a condizione che il fatturato del fornitore non superi i 350.000.000, 00 €, fatta eccezione per le organizzazioni di produttori riconosciute, che possono beneficiare della protezione anche oltre tale soglia). Non è stabilito alcun requisito di squilibrio significativo tra le parti ai fini della protezione offerta dalla Direttiva. Mentre la legge riprende la definizione di “fornitore”, “acquirente” e “autorità pubblica” della Direttiva, altre nozioni sono qualificate in maniera estensiva: le disposizioni si applicano ai “prodotti agricoli” e ai “prodotti alimentari”, ma quest’ultimo concetto è definito in modo tale da comprendere sia il cibo che i mangimi. Inoltre, mentre la Direttiva fa una distinzione tra prodotti agricoli e alimentari deperibili e non deperibili, la legge belga prevede un regime identico per tutti i prodotti agricoli e alimentari <sup>13</sup>.

Anche la Francia si discosta dall’approccio scelto nella Direttiva riguardo al meccanismo delle soglie: il divieto delle pratiche commerciali sleali si applica a tutte le imprese, senza alcuna condizione di fatturato. La soluzione scelta dalla normativa francese risulta pertanto in un campo di applicazione molto più ampio rispetto a quello della Direttiva, che non mira esclusivamente a proteggere i “piccoli fornitori” di fronte a compratori con un significativo potere negoziale. D’altronde, l’originaria normativa francese che vietava le pratiche commerciali sleali è stata ispirata dal diritto della concorrenza, e non alla specifica protezione di una categoria socioeconomica. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, il legislatore francese ha invece mantenuto il campo di applicazione della Direttiva tra prodotti alimentari e prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la soglia di fatturato della Direttiva è adottata come regola generale ma il limite superiore è più ampio rispetto a quello previsto dalla Direttiva per alcuni settori e per un periodo transitorio che può essere ulteriormente esteso.

In Germania l’ambito soggettivo di applicazione della norma di recepimento (c.d. e di seguito AgrarOLkG) corrisponde a quello della Direttiva <sup>14</sup> ed è basato sugli stessi rapporti di fatturato tra fornitori e acquirenti <sup>15</sup>: pertanto al solo fornitore è accordata la tutela. Tuttavia, per quanto riguarda i grandi

# Guida ai modelli e alle buone pratiche commerciali in Europa

di Chiara Angiolini, Franco Peirone <sup>1</sup>

---

Sommario: 1. Introduzione. — 2. Analisi di un modello di “Buone pratiche” commerciali nel contesto italiano. — 2.1. Il contesto normativo previgente: i “principi di buone prassi” e l’art. 4 del d.m. n. 199/2012. — 2.2. Il contesto normativo attuale. — 2.2.1. La dicitura “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”. — 2.2.2. Il comma 2 dell’art. 6, d.lgs. n. 198/2021 e la concretizzazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza rispetto ai contratti di cessione. — 3. Analisi di un modello di “Buone pratiche” commerciali in Europa: la Spagna. — 3.1. La normativa, i principi e gli obiettivi della legislazione spagnola in materia. — 3.2. Il regime giuridico de “I contratti alimentari”. — 3.3. Le previsioni speciali de “I contratti alimentari”. — 3.4. Il Codice delle Buone Pratiche. — 3.5. La recezione della Direttiva in Spagna.

## 1. Introduzione.

Questo capitolo è dedicato a un approfondimento sul tema delle buone pratiche commerciali: muove dalla disamina della disciplina sulle buone pratiche nel contesto italiano, già brevemente analizzata nel capitolo 2, guardando anche alla disciplina previgente, per poi esplorare il tema dal punto di vista del diritto comparato, prendendo in esame in particolare il contesto spagnolo, dove le scelte legislative in materia sono di particolare interesse.

## 2. Analisi di un modello di “Buone pratiche” commerciali nel contesto italiano.

Nello studiare un possibile modello di buone pratiche, si guarderà alla normativa attuale dopo aver fatto riferimento alla disciplina previgente, che è stata

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1 e 2 sono stati scritti da Chiara Angiolini, il paragrafo 3 da Franco Peirone.

significativamente influenzata da alcune iniziative adottate in ambito europeo e che può risultare utile nell'interpretare il d.lgs. n. 198/2021, oggi in vigore.

## 2.1. Il contesto normativo previgente: i “principi di buone prassi” e l’art. 4 del d.m. n. 199/2012.

Per comprendere il contesto normativo previgente si può partire dall’ambito europeo. In particolare, risulta significativo il lavoro del “*High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain*”<sup>2</sup>, istituito grazie alla Commissione europea. Infatti, nell’alveo di tale *forum* è stata costituita un’iniziativa basata sulla partecipazione volontaria, denominata *Supply Chain Initiative*<sup>3</sup>, con l’obiettivo di migliorare l’equità nelle relazioni commerciali nella filiera<sup>4</sup>.

In seno a tale iniziativa, nel novembre 2011 è stato adottato il documento “*Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi*”<sup>5</sup>. Tale documento aveva assunto rilevanza giuridica in Italia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198/2021.

Infatti, l’art. 4 del d.m. n. 199/2012, attuativo dell’art. 62, d.l. n. 1/12, conv. in l. n. 27/2012 stabiliva che:

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di ‘condotta commerciale sleale’ anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto”.

Il documento *Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi* prevede i seguenti principi generali:

---

<sup>2</sup> Si veda: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/agri-food-industrial-ecosystem/competitiveness-european-food-industry/forum-better-functioning-food-supply-chain\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/agri-food-industrial-ecosystem/competitiveness-european-food-industry/forum-better-functioning-food-supply-chain_en) (ultimo accesso: 16 luglio 2024).

<sup>3</sup> <https://www.supplychaininitiative.eu/> (ultimo accesso: 16 luglio 2024).

<sup>4</sup> Così Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese*, Bruxelles, 29 gennaio 2016, spec. p. 9.

<sup>5</sup> Il documento è consultabile all’indirizzo: [https://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/en-tr-2013-00308-00-00-it-tra-00\\_final.pdf](https://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/en-tr-2013-00308-00-00-it-tra-00_final.pdf) (ultimo accesso: 7 dicembre 2024).

A. **CONSUMATORI**: le parti contraenti devono sempre tener conto degli interessi dei consumatori e della sostenibilità complessiva della filiera nei loro rapporti tra imprese. Le parti contraenti devono garantire la massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione dei beni lungo tutta la filiera alimentare.

B. **LIBERTÀ CONTRATTUALE**: le parti contraenti sono entità economiche indipendenti che rispettano il reciproco diritto di impostare la propria strategia e politica di gestione, compresa la libertà di determinare autonomamente se impegnarsi o meno in un accordo.

C. **CORRETTEZZA**: le parti contraenti devono relazionarsi tra loro in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.

Inoltre, il documento detta dei principi specifici e in particolare:

1. **ACCORDI SCRITTI**: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo impossibilità o in presenza di accordi orali reciprocamente accettabili e convenienti. Essi devono essere chiari e trasparenti nonché prevedere il maggior numero possibile di elementi pertinenti e prevedibili, ivi inclusi i diritti e le procedure per la conclusione del rapporto.

2. **PREVEDIBILITÀ**: la modifica unilaterale dei termini contrattuali non deve avvenire, a meno che questa possibilità e le relative circostanze e condizioni siano state concordate precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ogni parte possa discutere con l'altra le modifiche necessarie per l'implementazione dell'accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambe situazioni che devono essere contemplate nell'accordo stesso.

3. **CONFORMITÀ**: gli accordi devono essere rispettati.

4. **INFORMAZIONI**: lo scambio di informazioni deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza e delle altre norme applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.

5. **CONFIDENZIALITÀ/RISERVATEZZA**: è necessario rispettare la confidenzialità/riservatezza delle informazioni a meno che queste non siano già di dominio pubblico o siano state ottenute in maniera indipendente dalla parte ricevente, legalmente e in buona fede. Le informazioni riservate devono essere utilizzate dalla parte ricevente solo per lo scopo per il quale sono state ad essa trasmesse.

6. **RESPONSABILITÀ PER IL RISCHIO**: tutte le parti contraenti della filiera devono assumersi il proprio rischio imprenditoriale.

7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte contraente non deve esercitare minacce al fine di ottenere un vantaggio ingiustificato o trasferire un costo ingiustificato.

Sono poi previsti alcuni esempi di pratiche sleali, che sono state tenute, almeno parzialmente, in considerazione nella nuova formulazione normativa e dalla Commissione europea in relazione alle azioni da intraprendere per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

Quel che più interessa in questa sede è che accanto agli esempi di pratiche sleali sono anche previsti esempi di pratiche corrette, che sono le seguenti:

1) In relazione alla forma degli accordi:

Le parti contraenti si adoperano affinché l'accordo sia in forma scritta, salvo impossibilità o in presenza di accordi orali reciprocamente accettabili e convenienti. L'accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare congiuntamente i termini del contratto, in maniera consapevole e puntuale, ivi inclusa la procedura di calcolo del rimborso necessario per eventuali oneri che gravano su entrambe le parti.

Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti.

In caso di contratti non scritti, una delle parti deve inviare successiva conferma scritta.

2) In relazione ai termini e condizioni generali:

Utilizzare termini e condizioni generali che facilitano l'attività commerciale e contengono clausole eque.

3) In relazione alla cessazione del rapporto:

Porre fine unilateralmente a un rapporto commerciale rispettando l'accordo e le procedure idonee ed in conformità alla legge in vigore.

4) In relazione ai rimedi contrattuali che nel documento sono definiti "sanzioni":

Se una parte non riesce a far fronte ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali vengono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell'accordo e in proporzione ai danni.

Le sanzioni contrattuali sono concordate in anticipo, proporzionate per entrambe le parti e applicate per compensare i danni subiti.

5) In relazione alle azioni unilaterali:

Un'azione o delle

**Termine estratto capitolo**

La filiera agroalimentare è purtroppo terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità organizzata, che si insinua spesso attraverso pratiche commerciali sleali e abusi di posizione dominante.

È in questo contesto che si inserisce l'analisi approfondita della Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, oggetto di questo studio, realizzato dalla Fondazione con il contributo di Unioncamere.

Il volume fornisce una panoramica completa della nuova normativa europea, esaminando sia il testo della Direttiva che le discipline di recepimento adottate dai diversi Stati membri.

Particolare attenzione è dedicata all'individuazione delle pratiche vietate e alle relative sanzioni, nonché alle differenze emerse nel processo di trasposizione a livello nazionale. Il testo si rivela uno strumento prezioso non solo per gli studiosi, ma anche per gli operatori del settore agroalimentare, offrendo indicazioni concrete sulle tutele civilistiche e pubblicistiche a loro disposizione.

Corredato da tabelle e sintesi grafiche, il volume coniuga l'approfondimento accademico con la praticità applicativa, risultando di grande utilità per chiunque voglia comprendere e navigare la nuova disciplina europea sulle pratiche commerciali sleali.

**€ 21,00**  
024224992

ISBN 978-88-28-87421-8



9 788828 874218